



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI – AREA II

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello stato ad ordinamento autonomo – quadriennio normativo 2002 –2005 e biennio economico 2002 –2003; sottoscritto il 26 maggio 2004;

Visto l'accordo stralcio in data 7 luglio 2004 relativo ai passaggi di profilo di cui all'art.17, commi 5 e 8, alla corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art.22 e dell'indennità al personale nautico di cui all'art.23 del C.C.N.L. 26 maggio 2004;

Visto l'allegato A del C.C.N.L. del 24 maggio 2000;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1997 sulle dotazioni organiche delle qualifiche e dei profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Considerato che risultano vacanti n. 64 posti nel profilo professionale di direttore antincendi nell'ambito dell'area funzionale C – posizione economica C 2

D E C R E T A

Art. 1

(posti disponibili nel profilo professionale di direttore antincendi)

E' indetta una procedura selettiva per 64 posti nel profilo professionale di direttore antincendi – area funzionale C, posizione economica C 2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di conclusione della presente procedura selettiva.

Art. 2

(requisiti)

Per l'ammissione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti:

- possesso del profilo professionale laureati di ispettore antincendi ;
- esperienza professionale di un anno nella posizione economica C1 ;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI – AREA II

Per difetto di uno dei predetti requisiti l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura selettiva con proprio decreto.

L'accesso al profilo di direttore antincendi avviene attraverso il superamento di uno specifico corso di qualificazione al quale si accede sulla base di una graduatoria per titoli formata ai sensi del successivo art. 6.

Art. 3 (presentazione delle domande)

Le domande di ammissione alla procedura per il passaggio al profilo professionale di direttore antincendi – posizione economica C 2 - redatte sull'apposito modulo allegato al presente bando (all. A) – devono essere presentate presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco o le Direzioni Centrali di appartenenza per il personale in servizio presso gli uffici del Dipartimento, pena l'esclusione, entro il 26 luglio 2004.

La data di presentazione delle domande è documentata dal timbro a data apposto sulle stesse dal Comando provinciale VV.F. o dalla Direzione Centrale ricevente.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) residenza;
- d) sede di servizio;
- e) recapito telefonico;
- f) recapito telefonico della sede di servizio;
- g) titolo di studio posseduto per l'accesso al profilo;
- h) ulteriore titolo di studio non richiesto come requisito di ammissione;
- i) anzianità nell'attuale posizione economica, e restante anzianità di servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- l) periodi eventualmente usufruiti di aspettativa per motivi personali o di famiglia, che non prevedono la maturazione dell'anzianità di servizio;
- m) eventuali periodi di dimissioni dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- n) eventuali periodi di sospensione dal servizio;
- o) i corsi di aggiornamento professionale interni all'Amministrazione, riconducibili alle attività istituzionali, specificando la durata (settimane o ore);
- p) i corsi di aggiornamento professionale esterni all'Amministrazione, riconducibili alle attività istituzionali, specificando la durata (settimane o ore);
- q) eventuali periodi in cui si siano svolte mansioni superiori relative al profilo per il quale si concorre, documentabili con atti formali coevi;
- r) eventuali incarichi di particolare impegno, professionalità e responsabilità svolti.

Se è stata presentata domanda di pensionamento, annerire l'apposita casella.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI – AREA II

Art. 4

(commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

(titoli e punteggi)

Titoli di studio (solo se non richiesti come requisito di ammissione)

- | | |
|---|------------|
| • Diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente | punti 1,50 |
| • Laurea (ex diploma di laurea breve) | punti 2,50 |
| • Laurea specialistica (ex diploma di laurea) | punti 3,50 |
| • Specializzazione post - laurea | punti 4,50 |

I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che da luogo al punteggio più elevato; i punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale del profilo a concorso

Corsi di aggiornamento professionale

La partecipazione come discente a corsi di aggiornamento professionale o percorsi formativi, anche esterni all'Amministrazione e comunque riconducibili all'attività istituzionale, di durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore fino ad un massimo di 1,25.

Mansioni

In caso di svolgimento di mansioni relative al profilo a concorso, risultanti da atti formali coevi al conferimento, vengono attribuiti 0,05 punti per ogni mese prestato fino ad un limite massimo di punti 1,20.

Anzianità (solo per la parte non richiesta quale requisito di ammissione)

1. Anzianità nella posizione economica attuale, per ogni anno punti 2;
2. Restante anzianità di servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per ogni anno punti 0,50.

In fase di prima applicazione l'anzianità di servizio di cui al numero 2 viene valutata punti 1 per ogni anno;

3. Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

Incarichi

In fase di prima applicazione ed in via eccezionale per lo svolgimento di incarichi di particolare impegno, professionalità e responsabilità, vengono attribuiti punti 1,50.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI – AREA II

I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 6

(graduatoria di ammissione al corso di qualificazione)

Sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli di cui all'art. 5 viene redatta la graduatoria per l'accesso al corso di qualificazione per direttore antincendi.

A parità di punteggio, è valutata, come titolo di preferenza, l'anzianità complessiva del dipendente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A parità di anzianità complessiva costituisce titolo di preferenza la posizione di ruolo nel profilo di provenienza.

L'ammissione al corso di qualificazione avviene nei limiti dei posti di cui all'art. 1 e secondo l'ordine della graduatoria del presente articolo.

Art. 7

(corso di qualificazione)

Il corso ha durata di 5 settimane e si conclude con un esame finale, consistente in un colloquio al quale viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti; l'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

Art. 8

(graduatoria di merito)

La graduatoria finale di merito del corso di cui all'art. 7, approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno, è formulata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nel nuovo profilo.

A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 6.

Dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno per l'apposizione del visto.

Roma, li 14/07/2004

F.to IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)